

GAZZETTA UFFICIALE DEL LAND DELL'ALTA AUSTRIA

Anno 202X

Pubblicata il XX.XX.XXXX

www.ris.bka.gv.at

Ordinanza n. XX

Programma di pianificazione territoriale del governo del Land dell'Alta Austria per quanto riguarda la parte 1 della pianificazione energetica territoriale relativa alla costruzione di centrali eoliche e di impianti fotovoltaici autonomi (ordinanza sulla pianificazione energetica territoriale dell'Alta Austria, parte 1 –Zone di esclusione)

Programma di pianificazione territoriale

del governo del Land dell'Alta Austria per quanto riguarda la parte 1 della pianificazione energetica territoriale relativa alla costruzione di centrali eoliche e di impianti fotovoltaici autonomi (ordinanza sulla pianificazione energetica territoriale dell'Alta Austria, parte 1 – Zone di esclusione)

Ai sensi della sezione 11, paragrafi 1 e 2, della legge del 1994 sulla pianificazione territoriale dell'Alta Austria (ROG 1994 dell'Alta Austria), Gazzetta ufficiale del Land n. 114/1993, modificata dalla legge del Land pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Land n. 14/2025, si dispone quanto segue:

§ 1

Preambolo e obiettivi

(1) Il Land dell'Alta Austria è impegnato in una pianificazione energetica territoriale olistica che unisce sia l'interesse a promuovere l'espansione delle energie rinnovabili, segnatamente per adempiere agli obblighi ai sensi del diritto dell'UE, sia l'interesse a preservare aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico. Tale obiettivo è conseguito con la definizione di zone di esclusione per la costruzione di centrali eoliche e impianti fotovoltaici autonomi (parte 1) e la definizione di aree destinate a promuovere la costruzione di centrali eoliche e impianti fotovoltaici autonomi (parte 2 di un'altra ordinanza).

(2) L'obiettivo della presente ordinanza è di definire le aree in cui è vietata la costruzione di centrali eoliche e di impianti fotovoltaici autonomi (zone di esclusione).

§ 2

Divieto di costruzione di nuove centrali eoliche e impianti fotovoltaici autonomi

(1) Nelle aree delle zone di esclusione definite negli allegati non è consentita la costruzione di nuove centrali eoliche e impianti fotovoltaici autonomi.

(2) In deroga al paragrafo 1, la costruzione di nuove centrali eoliche e impianti fotovoltaici autonomi è consentita:

1. per stazioni o impianti con una superficie modulare fino a 50 m²,
2. per le stazioni o gli impianti necessari ai sensi della sezione 30, paragrafo 5, prima frase, della legge del 1994 sulla pianificazione territoriale dell'Alta Austria che consente a tal fine l'uso di terreni destinati al pascolo,
3. per le stazioni o gli impianti di cui alla sezione 21, paragrafo 5, ultima frase, della legge del 1994 sulla pianificazione territoriale dell'Alta Austria, e
4. per l'ammodernamento (ripotenziamento) delle centrali eoliche e degli impianti fotovoltaici autonomi esistenti.

§ 3

Divieto di riorganizzare le aree per l'installazione di centrali eoliche e impianti fotovoltaici autonomi

Nelle aree delle zone di esclusione definite negli allegati, non è consentita la designazione speciale di centrali eoliche e di impianti fotovoltaici autonomi ai sensi della sezione 30 *bis*, paragrafo 3, della legge del 1994 sulla pianificazione territoriale dell'Alta Austria.

§ 4

Attuazione

(1) Se l'intero territorio di un comune è ricompreso in una zona di esclusione come definita nell'allegato, tale situazione deve essere evidenziata con una nota scritta nella legenda relativa all'uso del suolo.

(2) Negli altri casi, i comuni interessati devono rappresentare i confini delle zone di esclusione definite nell'allegato nella sezione dedicata al piano regolatore relativa all'uso del suolo, utilizzando i seguenti simboli o riferimenti:



zona di esclusione per centrali eoliche in conformità del programma di pianificazione territoriale dell'ordinanza sulla pianificazione energetica territoriale dell'Alta Austria, parte 1 – Zone di esclusione
bordo nero da 0,7 mm con rettangoli rivolti verso l'interno



zona di esclusione per impianti fotovoltaici in conformità del programma di pianificazione territoriale dell'ordinanza sulla pianificazione energetica territoriale dell'Alta Austria
parte 1 – Zone di esclusione
bordo nero di 0,7 mm con triangoli rivolti verso l'interno

§ 5

Entrata in vigore

(1) Questa ordinanza entra in vigore alla fine del giorno della sua promulgazione nella Gazzetta del Land dell'Alta Austria.

(2) La presente ordinanza è stata oggetto di una procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato), GU L 241 del 17.9.2015, pagg. 1 e seguenti.

(3) Onde chiarire la seconda frase della sezione 1, paragrafo 1, le aree oggetto di esame da parte del governo del Land al riguardo sono riportate negli allegati 23 e 24 al fine di predisporre la determinazione delle aree di promozione.

Per il governo del Land dell'Alta Austria:

Achleitner

Membro del parlamento del Land

Allegati